

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 24-11783

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.

A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:

L'Unione Europea ha stabilito nel 2005 che, entro il 2012, tutti i Paesi membri dovranno aver convertito la trasmissione del segnale televisivo dall'attuale sistema analogico a quello digitale.

Si tratta di una svolta epocale che ha, tra l'altro, l'obiettivo di migliorare il servizio con un miglior segnale e una migliore offerta di canali fruibili dall'utente.

Per raggiungere la completa conversione del segnale si è proceduto dividendo il territorio nazionale in zone, ognuna caratterizzata da scadenze, e dividendo il percorso innovativo per fasi.

Per quanto attiene alle zone, la regione Piemonte è stata suddivisa in Piemonte occidentale e orientale.

Le fasi previste per arrivare alla completa digitalizzazione del segnale sono due, denominate "switch over" e "switch off":

- per "switch over" si intende il periodo di transizione alle trasmissioni in digitale, durante il quale la diffusione analogica e quella digitale convivono;
- per "switch off" si intende lo spegnimento del sistema di trasmissione televisivo analogico a favore del nuovo sistema di trasmissione televisivo digitale conseguente ad una progressiva digitalizzazione dei vari comparti mediali.

Per il Piemonte occidentale le scadenze sono: switch-over entro il 20 maggio 2009, switch-off tra il 24 settembre e il 9 ottobre 2009.

Per il Piemonte orientale, a causa di problemi tecnici inerenti l'interferenza dei segnali con la Lombardia, le fasi di switch-over e di switch-off saranno coincidenti e lo spegnimento dei canali televisivi analogici e l'attivazione dei segnali del digitale terrestre avverrà in un'unica fase entro la primavera del 2010, contemporaneamente con la Lombardia e la provincia di Piacenza.

Tali innovazioni - che comportano la conversione del segnale, l'adeguamento e la riorganizzazione della rete impianti e l'assegnazione di nuove frequenze - esigono una semplificazione ed una omogeneizzazione sull'intero territorio regionale delle procedure da applicarsi ai diversi tipi di intervento modificativo degli impianti ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire la realizzazione del processo di transizione in corso nei tempi previsti.

L'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*), nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, attribuisce alla medesima le funzioni concernenti l'indirizzo, il coordinamento, la verifica e il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio.

A sua volta l'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) demanda alle Regioni la competenza relativa alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti, mentre il medesimo articolo 8, comma 4 dispone che le Regioni definiscano le competenze spettanti alle Province ed ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*".

In attuazione delle citate l.r. 44/2000 e l. 36/2001, nonché del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), è stata emanata la legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 recante la disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la quale all'articolo 5, comma 1, lettera g) demanda alla Regione il compito di definire le procedure per la richiesta ed il rilascio da parte dei Comuni dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della medesima l.r. n. 19/2004, tra cui sono compresi quelli di cui all'articolo 87 del citato d.lgs. n. 259/2003.

Tenuto conto di tale contesto normativo, nell'ambito del ruolo dallo stesso attribuito alla Regione, è stata predisposta, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'allegata direttiva tecnica che costituisce atto di indirizzo e regolamentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della precitata l.r. 19/2004.

La direttiva allegata utilizza tutte le possibilità di semplificazione procedurale già presenti nella normativa nazionale e regionale in relazione all'iter autorizzativo delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione e si applica esclusivamente per il passaggio del sistema di trasmissione del segnale televisivo da analogico a digitale e per i soli impianti in possesso di autorizzazione in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della normativa vigente all'epoca dell'installazione dei medesimi.

Tenendo conto delle caratteristiche e dell'impatto di ciascun tipo di intervento, viene, infatti, applicata alla fase di *switch over* l'esclusione dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie già prevista dal comma 6 del punto 5 della direttiva tecnica approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 16-757 del 5 settembre 2005, adottata nella prima fase di applicazione della l.r. 19/2004, e vengono rese direttamente applicabili alla fase di *switch off* le semplificazioni procedurali già prefigurate nel punto 8 della medesima direttiva proprio in relazione alla "*sostituzione di soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica)*" esplicitamente richiamata nella lettera c) del punto 10 del citato provvedimento regionale.

A tal proposito, considerata l'imminenza delle fasi di conversione denominate *switch off*, si ritiene necessario abbreviare ulteriormente i tempi di formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* approvato con il d.lgs. 259/2003 e stabilire che le indicazioni del presente provvedimento siano immediatamente applicabili su tutto il territorio regionale.

A garanzia della completezza e del continuo aggiornamento delle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, necessarie a una corretta ed efficace gestione e programmazione del territorio e ad assicurare il fondamentale supporto alle attività di valutazione, monitoraggio e controllo degli enti preposti, l'allegata direttiva mantiene l'obbligo di presentazione ed aggiorna la documentazione da trasmettere ad ARPA ed ai Comuni interessati.

Tutto ciò premesso,

dato atto che in data 17 luglio 2009 la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 n. 34, ha espresso il proprio parere in merito;

evidenziato che del presente provvedimento è stata data informativa alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. n. 19/2004;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 lettera g) e 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*), l'allegata direttiva tecnica, quale parte integrante della presente deliberazione, recante la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di

impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;

- di dare atto che le disposizioni di cui alla allegata direttiva tecnica si applicano esclusivamente per il passaggio del sistema di trasmissione del segnale televisivo da analogico a digitale e per i soli impianti in possesso di autorizzazione in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della normativa vigente all'epoca dell'installazione dei medesimi;
- di stabilire che le disposizioni di cui alla allegata direttiva tecnica sono direttamente ed immediatamente applicabili su tutto il territorio regionale;
- di assicurare la diffusione telematica del presente provvedimento sul Sito ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato